



CITTÀ DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Codice fiscale: 80008790281
Partita IVA: 00939330288

VI SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
FAMIGLIA

Via Milano, 7
35020 – Albignasego (PD)

Allegato 2 alla DGS6 10/2026

Convenzione per la concessione del servizio di gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale denominato “_____”

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì ____ (____), del mese di _____, nella sede comunale di Albignasego, Via Milano, n. 7, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il COMUNE DI ALBIGNASEGO, con sede in Albignasego (PD), via Milano n. 7, Codice Fiscale n. 80008790281, rappresentato da _____ in qualità di Responsabile del VI Settore “Servizi alla persona e alla famiglia”, nominato con decreto a firma del Sindaco, n. ____ del _____, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Albignasego, in seguito denominato “Comune di Albignasego” o “concedente”;

E

l'Associazione Sportiva _____, con sede legale a _____ in via _____, C.F. _____, P.I. _____, legalmente rappresentata dal sig./ra _____, nato/a a _____, il _____, telefono _____, mail _____, pec _____, in seguito denominata “Concessionario”;

Premesso che il Comune di Albignasego è proprietario dell'impianto sportivo denominato “_____”, classificato ai sensi del vigente Regolamento comunale come impianto sportivo di interesse primario, privo di rilevanza economica;

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ ed alla successiva determinazione del Responsabile del Settore 6 “Servizi alla persona e alla famiglia” n. ____ del _____ con cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione dell'impianto succitato, come sopra individuato come concessionario;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della Concessione

Il Comune di Albignasego affida in gestione all'Associazione Sportiva come in premessa identificata e denominata Concessionario, l'impianto sportivo denominato “_____”, sito nel quartiere _____, in Via _____, n. _____, dell'estensione di mq _____ circa, come risulta nell'allegato alla lettera A), estratto di mappa catastale, foglio _____, particella/e _____, al cui interno si trovano: _____.

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

La gestione dovrà assicurare la salvaguardia ed il funzionamento del suddetto impianto sportivo alle condizioni stabilite nel presente atto, nel progetto tecnico – organizzativo registrato al prot. n. _____ del _____ nell'avviso pubblico prot. n. _____ del _____ e nel disciplinare lettera-invito prot. comunale n. _____, nella L.R. n. 8 del 11/05/2015 e nel Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18.05.2020, che il Concessionario dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegati, nonché nel Piano di utilizzo e nel Piano di conduzione tecnica allegati alla presente convenzione.

La gestione dell'impianto dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva sul territorio e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport.

Art. 2 - Proprietà dell'impianto sportivo

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il Concessionario riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, previa autorizzazione comunale, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

L'esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria nonché per eventuali migliorie di cui all'art. 10 della presente Convenzione, saranno rilasciate dal 3° Settore "Gestione del territorio e patrimonio" al Concessionario previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente. A tal fine la presente Convenzione costituisce delega per il Concessionario a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà durata di n. _____ mesi, con decorrenza dal _____ o, se successiva, dalla data di sottoscrizione e scadenza al ____ / ____ / ____.

La Convenzione può essere prorogata e/o rinnovata con espresso provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4 - Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo

La consegna dell'impianto da parte del concedente al Concessionario avverrà entro 20 giorni dalla firma della presente Convenzione con apposito verbale di consegna e di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti. Il verbale di consistenza dei beni mobili ed attrezzature viene sottoscritto dalle parti contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Al termine della Convenzione quindi l'impianto sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

È fatto divieto al Concessionario di effettuare modifiche agli impianti ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna, salvo se concordato con il concedente.

Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Art. 5 – Criteri d'uso dell'impianto sportivo

L'utilizzo dell'impianto sportivo per quel che riguarda le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso sono definite dal Piano di Utilizzo allegato alla presente Convenzione alla lettera B), cui si fa rinvio.

È a carico del Concessionario la pulizia delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi, ossia di tutti gli spazi interni ed esterni, e il mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e medio fusto e/o cespuglio.

Il Concessionario deve garantire le misure igienico-sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità.

(solo per la Palestra comunale dedicata alla ginnastica artistica: il mantenimento e la cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e medio fusto e/o cespuglio sono a carico del concessionario dell'impianto comunale Polivalente F. Cocco.

*Il concessionario della palestra comunale dedicata alla ginnastica artistica dovrà invece riconoscere un **rimborso forfettario annuale** pari ad € 1.000,00 al concessionario dell'impianto comunale Polivalente F. Cocco per l'utilizzo con relative utenze dello spogliatoio che rientra tra gli spazi del Polivalente e per l'utilizzo dei bagni del Polivalente).*

Per la palestra di ginnastica artistica: L'impianto sportivo comunale viene concesso per la sola pratica sportiva della ginnastica artistica.

Per il campo sportivo di San Giacomo: l'impianto sportivo comunale viene concesso per la sola pratica sportiva del giuoco calcio.

L'utilizzo dell'impianto sportivo da parte del concessionario o da parte di terzi deve risultare tra gli "introiti" a favore del concessionario. Le tariffe da applicare per detti utilizzi sono stabilite annualmente dal concedente e non possono essere modificate dal concessionario.

È fatto divieto al Concessionario di utilizzare l'impianto sportivo per attività non preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 6 - Utenze

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, ecc...) e quant'altro necessario alla conduzione dell'impianto. Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, ad intestarsi le relative utenze, fatto salvo eventuali impedimenti dell'ente erogatore, entro il termine di 90 giorni dalla firma della presente convenzione.

Art. 7 – Condizioni giuridiche della gestione dell'impianto sportivo

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate ed ad assumersi gli oneri anche economici derivanti dall'uso e dalla gestione.

Sono a carico del Concessionario:

- 1) l'apertura, la chiusura, la sorveglianza degli accessi e la custodia dell'impianto sportivo e di quanto contiene, la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto sportivo secondo il Piano di conduzione tecnica dell'impianto Allegato C) e del Piano di utilizzo Allegato B);
- 2) la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro ivi esistente. Il Concessionario dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente Convenzione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare tali servizi, le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il Concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta;
- 3) il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, delle aree sportive e delle eventuali aree di libera utenza, volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il Concessionario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente Convenzione. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il Concessionario dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al concedente e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;
- 4) l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto; a tal proposito si richiede: a) di incaricare un addetto alla verifica e registrazione, su apposito libretto, dello stato dei presidi antincendio presenti nella struttura (vie di fuga, uscite di sicurezza, impianti di estinzione vari, luci di emergenza, ecc.); b) di osservare la normativa in merito agli obblighi di dotazione ed impiego di apparecchi defibrillatori disposta dall'art. 7, comma 11 del D.L. 158/2012 convertito nella L.189/2012, i decreti del Ministero della Salute del 24-04-2013 e del 26-06-2017, la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2847/2014. Il rapporto tra il Comune ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge n. 19 del 27/01/1963 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;
- 5) il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del concedente, nonché delle norme di utilizzo di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

Art. 8 – Condizioni economiche della gestione dell'impianto sportivo

In considerazione della forte valenza sociale e del fatto che l'impianto sportivo è classificato come privo di rilevanza economica e che la gestione va assistita dall'Amministrazione comunale, non essendo in grado di sostenersi da sola non producendo reddito, il concedente, a fronte della corretta gestione dell'impianto sportivo, eroga un **corrispettivo annuale** pari a € _____, oltre all'IVA, a parziale copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute dal concessionario.

Il corrispettivo per la gestione sarà erogato dall'Ufficio Sport in due rate: un acconto pari al 40% entro il mese di novembre dell'anno di riferimento e il saldo entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto annuale della gestione dell'impianto sportivo di cui al successivo comma.

Per ogni anno finanziario, entro il giorno 1 luglio di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Sport il rendiconto annuale (su modulistica predisposta dall'Ufficio Sport), consistente in una relazione dettagliata dell'anno sportivo appena trascorso, contenente anche i seguenti dati:

- 1) numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- 2) ore di utilizzo da parte del concessionario;
- 3) bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
 - a) spese di gestione regolarmente documentate (spese per Manutenzione, Utenze, Personale, Oneri/Assicurazione, Bar/Punto Ristoro, Canone);
 - b) introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivanti dai servizi di supporto (eventuale Bar/Punto ristoro), applicazione delle tariffe in uso stabilite dal concedente;
 - c) prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati;
 - d) prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;
 - e) rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dal gestore;
 - f) tenuta ed aggiornamento del registro manutenzioni.

Il concessionario verserà al concedente, entro il mese di novembre di ogni anno, in un'unica soluzione presso il Servizio Tesoreria comunale, il **canone ricognitorio annuo**, pari a € _____ oltre all'IVA.

Qualora il Presidente dell'associazione sportiva concessionaria sia sostituito per qualsiasi ragione con altro Presidente, quest'ultimo si rende obbligato ad osservare, in virtù della carica acquisita, le condizioni contenute nella presente Convenzione.

L'erogazione del corrispettivo per la gestione non esclude l'accesso del Concessionario ad eventuali contributi messi a bando annualmente dal Comune di Albignasego.

Art. 9 - Manutenzione dell'immobile e pertinenze

Si intende per "manutenzione ordinaria" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico. Modalità e caratteristiche della manutenzione ordinaria sono meglio definite in Allegato C e D.

Il Concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:

- a) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario;
- b) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature fuori uso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il Concessionario dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne, gli impianti e le aree pertinenti usando la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della presente Convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.

Si intende per "manutenzione straordinaria" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario può effettuare interventi di manutenzione straordinaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, in particolare dal Codice Appalti D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. Una volta ultimati i lavori, e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'ufficio competente accerterà la regolare esecuzione degli stessi. Contestualmente all'approvazione degli interventi viene altresì stabilita l'entità del contributo da riconoscere al Concessionario per detti interventi.

È fatto obbligo al Concessionario di segnalare tempestivamente al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal Concessionario, il concedente può riconoscere un rimborso della spesa entro la misura massima del 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Art. 10 - Migliorie

Il Concessionario, qualora ne riscontri l'opportunità, potrà dare corso ad interventi di miglioria, ossia interventi che non sono ricompresi nella definizione di manutenzioni straordinaria e/o negli interventi migliorativi proposti in sede di offerta, volti quindi a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Questi interventi, una volta approvati dalla Giunta Comunale, possono essere ricompresi fra le opere grazie alle quali il Concessionario può richiedere un prolungamento della durata del contratto, come specificato all'art. 3 della presente Convenzione; in tal caso il Concessionario dovrà presentare all'Ufficio Sport per idonea verifica, il consuntivo delle spese sostenute accompagnato da idonea documentazione comprovante le stesse.

All'interno della voce "miglioria" sono ricomprese attrezzature e installazioni che possono costituire elementi di richiamo e incentivanti dell'aggregazione e/o comunque ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale. Anche per l'installazione di attrezzature dovrà essere seguito ogni adempimento definito dalle normative vigenti in materia.

Il concedente potrà riconoscere al Concessionario, in alternativa al prolungamento della durata della concessione, una contribuzione per la miglioria apportata, fino a un rimborso massimo della spesa in misura pari al 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventerà di proprietà del concedente e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al Concessionario.

Art. 11 - Poteri e obblighi del concedente

Il concedente, attraverso l'Ufficio Sport, esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto.

Al concedente, o a un suo delegato, è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna specifica giustificazione, in ogni parte dell'impianto sportivo.

Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione dell'impianto sportivo, nonché all'osservanza della presente Convenzione e della normativa vigente.

In caso di contestazioni, l'Ufficio Sport inoltrerà al Concessionario apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite.

Gli obblighi a carico del Comune sono i seguenti:

- a) erogare il corrispettivo annuale di cui all'art. 8;
- b) garantire le manutenzioni dell'impianto sportivo, con esclusione di quelle a carico del Concessionario come indicate nel Piano di conduzione tecnica dell'impianto, allegato C e D alla presente convenzione, a meno che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, nel qual caso saranno a carico del concessionario.

Art. 12 – Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici

Dal rendiconto annuale di cui all'art. 8 deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione dell'impianto sportivo. L'Ufficio Sport, peraltro, potrà adottare ogni ulteriore forma ritenuta necessaria per monitorare detti costi e benefici; il gestore, per le predette finalità, si impegna a fornire all'Ufficio Sport ogni documento e/o informazione utile.

Art. 13 - Riserve

Il Piano di Utilizzo allegato alla presente Convenzione alla lettera B), definisce le riserve in merito all'utilizzo dell'impianto sportivo a favore dell'Amministrazione comunale, cui si fa rinvio.

Il concedente si riserva di sospendere o rinviare, per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo, qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo che è di sua proprietà.

L'Amministrazione, al fine di poter effettuare eventuali interventi di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione o di ampliamento dell'impianto, si riserva la facoltà di sospendere, parzialmente o totalmente, l'attività dell'impianto, previo preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi, salvo i casi di urgenza.

Il Concessionario non potrà accampare pretesa alcuna verso il Comune per detta sospensione.

Art. 14 - Pubblicità e segnaletica

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici, a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Allo scadere della concessione, il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo deve essere non contudente, in regola con le norme dell'antinfortunistica ed installata in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva e da non essere divelta ed eventualmente anche usata come arma impropria.

Il Concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi.

Il Concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca copia del Piano di utilizzo dell'impianto sportivo, al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

Art. 15 - Divieto di subconcessione

Il Concessionario non potrà – a pena di decadenza – cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente Convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun impianto sportivo potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal Concessionario o per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, se non previo espresso consenso scritto da parte del concedente.

Art. 16 – Servizi di supporto

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, in particolare L. n.287/1991 e L.R. n. 29/2007; dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto sportivo ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), Legge 25 agosto 1991 n. 287.

Il Concessionario dovrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme vigenti in materia, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.

Eventuali utili devono essere rendicontati al Comune e devoluti completamente a favore dell'impianto sportivo.

Il Concessionario può istituire servizi di supporto, come l'installazione di distributori automatici, dandone comunicazione all'Ufficio Sport, previa acquisizione di eventuali certificati ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Gli introiti derivanti dal canone annuo per l'utilizzo degli spazi concessi per la collocazione di distributori automatici dovranno risultare nel rendiconto di gestione quali introiti a parziale copertura dei costi di gestione.

Stessa procedura vale comunque per altri servizi di supporto.

Eventuali autorizzazioni ottenute per i servizi di supporto sono operanti limitatamente al periodo di gestione e non sono trasferibili, essendo vincolate alla durata temporale e alla validità della presente Convenzione.

In nessun modo, concluso il presente rapporto contrattuale, l'esercizio dei servizi di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere la rimozione e messa in pristino a spesa del Concessionario.

Il gestore si obbliga a tenere il concedente sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Art. 17 - Penali e Cauzioni

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il concedente si riserva la facoltà di applicare una **penalità** variabile da € 50,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa, e ciò a suo giudizio insindacabile, attraverso il proprio Ufficio Sport.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L'importo riferito alla penale sarà trattenuto dal corrispettivo per la gestione.

Il concedente, qualora il Concessionario si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere dalla Convenzione senza nulla dovere al Concessionario e trattenendo dal corrispettivo per la gestione, quale indennizzo, un importo pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell'impianto accorsi in relazione all'attività di esercizio dell'uso e della gestione del Concessionario o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti nell'ambito della concessione di gestione.

Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del corrispettivo per la gestione.

La garanzia definitiva è fissata nel 5% (cinquepercento) del valore della convenzione riferito all'intero periodo di durata della stessa, resa mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, o deposito dell'importo ed avrà valore di garanzia per l'osservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione e per la buona esecuzione della stessa. La cauzione deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente convenzione. La cauzione dovrà essere presentata prima della sottoscrizione della convenzione.

Art. 18 - Inadempienze – Risoluzioni – Decadenza - Recesso

In generale l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente Convenzione può comportare la risoluzione della stessa ipso iure.

Il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni, quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dal 3° Settore "Gestione del territorio e patrimonio";
- il Concessionario ha commesso gravi inadempimenti della Convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente Convenzione, specialmente in materia di sicurezza;
- la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dell'impianto;
- abbandono od interruzione della convenzione senza giustificato motivo;
- impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- utilizzo da parte di terzi non preventivamente autorizzato dal Comune.

In caso di risoluzione della Convenzione, il Concessionario dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi, rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.

Nel caso di risoluzione della convenzione il Comune potrà procedere all'incameramento della garanzia definitiva, nonché all'addebito delle spese di cui l'Amministrazione stessa dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto della convenzione a terzi, ecc.) per porre rimedio alle eventuali inadempienze del Concessionario.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza e senza giustificato motivo, deve darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con pec o lettera raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco, cedendo quale penale al Comune la garanzia di cui all'art. 17 e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 19 – Diritto di revoca da parte del Comune

Il Concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Albignasego ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della Convenzione, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto sportivo al Comune in perfetto stato di manutenzione, entro il termine che dal Comune stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al Concessionario medesimo non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

Art. 20 - Responsabilità e Assicurazioni

Il Concessionario, sottoscrivendo la presente Convenzione, si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della Convenzione.

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al Concessionario quale soggetto giuridico.

Il Concessionario stipula una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, riferita all'impianto sportivo oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente Convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione dell'impianto sportivo.

Tale polizza sarà operante per tutta la durata della Convenzione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione, ed è stata stipulata con la compagnia di assicurazione _____.

L'Assicurazione dovrà avere inoltre le seguenti caratteristiche:

- essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro e per anno assicurativo, senza sotto limite per danni a persone o cose (il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Concessionario sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell'Ente);
- coprire tutte le attività svolte dal concessionario, nulla eccettuato o escluso;
- il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

Qualora il Concessionario sia già in possesso di polizza avente le caratteristiche indicate dovrà darne dimostrazione al Comune e dovrà produrre un'appendice alle stesse che precisi che la polizza è efficace anche per il servizio oggetto del presente contratto, richiamandone i termini, l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale richiesto.

Il Concessionario si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

Art. 21 - Personale dipendente e osservanza del Codice di comportamento

Per la gestione dell'impianto e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi. Del pari, il Comune rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste di terzi - tra essi compresi i frequentatori degli impianti - in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte dell'Associazione e dei suoi eventuali soci, dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardino la gestione degli impianti.

Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato dal Concessionario nelle attività oggetto della presente convenzione, deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive dei Responsabili del Comune, investiti delle funzioni di controllo e vigilanza.

Il personale di cui sopra dovrà essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

Il Concessionario è tenuto a consegnare al Responsabile del 6° Settore del Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Concessionario dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente.

Nei confronti dei dipendenti il Concessionario dovrà inoltre osservare quanto disposto dal vigente contratto nazionale di lavoro del settore, il CCNL 2024-2026 Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dello sport.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 17/12/2020. A riguardo si dà atto che il Comune di Albignasego ha trasmesso al Concessionario copia del D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego” per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al “Codice di comportamento comunale” potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Albignasego, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto e assegna un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 22 - Spese di stipulazione contrattuale

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso saranno a carico del concessionario.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, del conto corrente bancario ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituisce, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 causa di risoluzione della convenzione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del Regolamento 2016/679/UE - GDPR e ss.mm.ii. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dell'impianto sportivo il Concessionario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.). Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il Comune di Albignasego informa che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Responsabile del trattamento dei dati del Comune è il Responsabile del 6° Settore.

Art. 25 - Foro delle Controversie

Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile nell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

A) Estratto di mappa catastale

B) Piano di utilizzo

C) Piano di conduzione tecnica

D) Modalità e caratteristiche della manutenzione ordinaria

che le parti sottoscrivono per la piena ed incondizionata accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE
PER IL COMUNE DI ALBIGNASEGO
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
(_____)

IL CONCESSIONARIO
PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(_____)

INSERIRE CORRISPONDENTE ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

Gestione ed uso di impianto sportivo comunale

PIANO DI UTILIZZO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Disciplina d'uso

Il presente Piano disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale ed è rivolto ai fruitori degli stessi.

I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione sono tenuti ad applicarlo e a farlo rispettare.

Art. 2 - Destinatari e utilizzo

Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso sportivo sia dilettantistico-amatoriale sia agonistico.

In particolare il concessionario, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, si impegna a consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo avuto in concessione, per i generi di sport in esso praticabili, alle società sportive indicate dall'Amministrazione Comunale.

(per tutti i campi sportivi):

Il concedente si riserva di usufruire gratuitamente, direttamente o in concessione a terzi, dell'impianto sportivo, anche per manifestazione di natura non sportiva, per un massimo di 10 (dieci) giornate annue, ovvero 20 (venti) mezze giornate annue, con congruo preavviso, non inferiore a 10 giorni, al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del concessionario.

Art. 3 - Tariffe d'uso e esenzioni

L'utilizzo dell'impianto sportivo avuto in concessione, da parte delle società sportive indicate dall'Amministrazione Comunale, avviene senza oneri aggiuntivi per l'Ente ovvero a fronte dell'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese di gestione sostenute.

Art. 4 - Sospensione o rinvio attività sportiva

Il concedente si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo che è di sua proprietà.

Art. 5 - Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Piano è affidata all'Ufficio Sport, il quale può avvalersi di personale preposto alla vigilanza.

CAPO II – NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Utilizzo ed accesso

A) Utilizzo ed accesso

1. Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
3. E' vietato subconcedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la decadenza dell'assegnazione dello spazio.
4. Per i minori, i gruppi scolastici ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore

maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.

5. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione e, a richiesta da parte della Direzione degli impianti, lo devono esibire.
6. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto, è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
7. Il gioco del Calciotto (calcio a cinque, calcio a sette) è consentito solo nelle palestre e nei campi di gioco dedicati al calcio.
8. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà il presidente della Società sportiva presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
9. Frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
10. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi ed in tempo limitato, in modo da eliminare qualsiasi spreco di acqua, di combustibile e di energia elettrica.
11. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
12. L'accesso agli spogliatoi è consentito fino a 30 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma, non oltre le 23:30.
13. Ai frequentatori degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
14. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici e/o Bar.
15. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
16. E' vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie.
17. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
18. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
19. Il Concessionario riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori, pubblico) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.
20. *(solo per il campo sportivo San Giacomo)* La manutenzione ordinaria del verde deve prevedere almeno 12 sfalci annui. Ogni sfalcio va annotato nel registro delle manutenzioni.
21. *(solo per il campo sportivo San Giacomo)* La praticabilità dei campi di calcio per allenamenti e partite amichevoli è stabilita dal gestore dell'impianto. La decisione in merito alla praticabilità dei campi di calcio per partite di campionato dilettantistiche di qualsiasi serie spetta al gestore.

B) Impianti e attrezzature

1. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come per esempio il pugilato (ring), lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
3. Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la Direzione dell'impianto. L'Amministrazione

pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.

4. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.

Art. 7 - Orari

Il Concessionario si impegna a rendere fruibile l'impianto sportivo, oltre che per le proprie attività, anche per gli altri casi previsti nel presente Piano, minimo dalle ore 14,00 alle ore 23,00, dal lunedì al venerdì, eccetto 15 giorni all'anno per ferie o giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica prioritariamente per partite e manifestazioni.

Si richiede il rispetto rigoroso dell'orario assegnato.

Art. 8 - Danni

Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione.

I danni arrecati alle attrezzature o strutture degli impianti saranno a totale carico dei responsabili che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale o i gestori delle spese sostenute per il loro ripristino.

In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.

CAPO III - RESPONSABILITÀ

Art. 9 - Responsabilità

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Capo IV – SANZIONI

Art. 10 – Sanzioni amministrative

La violazione alle norme contenute nel presente Piano comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 50,00 a € 1.000,00.

Quando le norme del presente Piano dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio Sport.

Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

La Polizia Municipale e/o le Forze di Polizia potranno procedere all'allontanamento coattivo dell'autore di qualsiasi reato commesso e accertato all'interno degli impianti sportivi e allo stesso sarà interdetto l'ingresso e l'uso dell'impianto per un periodo minimo non inferiore a giorni 15 (quindici).

Nei casi sotto elencati potrà essere disposta per l'autore del reato la inaccessibilità all'impianto sportivo per un periodo di almeno un anno dal verificarsi dell'evento:

- lesioni a personale in servizio presso l'impianto;
- spaccio di stupefacenti;
- furto con o senza scasso.

In caso di reiterate inadempienze, il Comune avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

È fatto salvo il diritto del Comune di Albignasego al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Rinvii

Per tutto quanto non contemplato dal presente Piano, fa fede la convenzione stipulata con il gestore dell'impianto.

Gestione ed uso di impianto sportivo comunale

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Il seguente Piano precisa gli adempimenti, servizi ed interventi a carico del Gestore per la corretta gestione del complesso sportivo in gestione.

Il Gestore deve provvedere, preliminarmente all'avvio della gestione o entro i termini diversamente disposti nella convenzione, a:

- a) affidare la manutenzione degli impianti a ditte abilitate ai sensi dell'art.3 del D.M. n. 37/2008;
- b) nominare il responsabile della gestione generale;
- c) nominare il terzo responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 412/1993 e a produrre copia dell'atto di assunzione di responsabilità;
- d) nominare il referente della società per la sicurezza nella gestione dei servizi ed interventi di propria competenza, secondo quanto previsto dall'Allegato XVIII "Gestione della sicurezza" del D.M. 19/8/1996, dall'art. 19 "Gestione della sicurezza" del D.M. 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.;
- e) fornire i nominativi, di cui ai precedenti punti b), c), d) entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- f) effettuare informazione e formazione dei volontari relativamente ai rischi presenti nello specifico ambiente;
- g) nominare un adeguato numero di volontari ai quali far frequentare o che abbiano frequentato specifici corsi di formazione per gli addetti alle emergenze - corsi di Livello II di 8 ore, ai sensi del D.M. 02/09/2021- ed i successivi corsi di aggiornamento periodico;
- h) nominare un adeguato numero di volontari ai quali far frequentare o che abbiano frequentato corsi di primo soccorso, secondo i disposti di legge in materia, ed i successivi corsi di aggiornamento periodico di 12 ore come da D.M. 388/2003;
- i) incaricare un addetto alla verifica e registrazione, su apposito libretto, dello stato dei presidi antincendio presenti nella struttura. (vie di fuga, uscite di sicurezza, impianti di estinzione vari, luci di emergenza, ecc);
- l) redigere e tenere aggiornato il "Piano di emergenza e valutazione del rischio incendio";
- m) provvedere a tutte le necessarie omologazioni, in proprio o attraverso le Federazioni o Comitati, comprese le operazioni per mantenere i diversi impianti in perfetto stato d'efficienza ed omologazione secondo le indicazioni delle medesime Federazioni per le discipline praticate.

PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE AL CONCESSIONARIO:

A) INTERVENTI MANUTENTIVI.

Il Concessionario provvede alla effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione secondo i criteri stabiliti dal presente Piano di Conduzione Tecnica, dalla Convenzione. Sono a suo carico tutte le opere e le spese di manutenzione descritte, in modo tale da assicurare la continua funzionalità di tutta la struttura e da conservare l'impianto sportivo in buono stato. Le operazioni manutentive indicate riguardano l'area sportiva nel suo complesso, comprese le pertinenze, le attrezzature, gli spogliatoi e i locali di servizio, le aree verdi e non, le cancellate e la recinzione e comunque tutto ciò che ai sensi della Convenzione costituisce oggetto di affidamento.

Le operazioni ordinarie minime che devono essere garantite sono le seguenti:

1. MANUTENZIONE RIPARATIVA

- a) riparazione degli impianti elettrici, termici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- b) disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari e dei pozzetti di ispezione; spurgo delle condotte di scarico dei bagni e delle fognature fino ai confini della struttura;
- c) riparazione e mantenimento di pavimenti e rivestimenti con anche le stuccature;
- d) riparazioni e mantenimento di rivestimenti murali e battiscopa;
- e) manutenzione dei radiatori con sostituzione degli accessori quali manopole, valvole, ripristino del regime di funzionamento dell'impianto alterato da presenza di aria o ostruzioni in genere;

- f) manutenzione e/o ripristino ove esistenti, di aeratori elettrici di ventilazione e aspirazione, di asciugamani e asciugacapelli elettrici, plafoniere e lampade, prese ed interruttori elettrici;
- g) manutenzione e/o sostituzione di interruttori magnetotermici differenziali;
- h) sostituzione dei vetri danneggiati;
- i) verniciatura e riparazione di inferriate, cancelli, sbarre, ringhiere, corrimani, opere in ferro esistenti e recinzioni esterne ed interne, con diversi gradi di intervento in base alle condizioni rilevate al momento della consegna;
- j) pulitura e controllo delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie nere;
- k) riparazione degli infissi e dei serramenti, compreso ferramenta di movimento e di chiusura, e delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- l) riparazione di tutte le attrezzature mobili di proprietà comunale quali scrivanie, sedie, panche, appendiabiti, lettini, guardaroba metallici, ecc., in dotazione al concessionario, come risultanti dal verbale di consegna;
- m) riverniciature, sostituzioni, integrazioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si dovessero verificare;
- n) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;
- o) tinteggio dei locali interni (spogliatoi, uffici, locali di servizio), ogni qual volta se ne manifesti la necessità e comunque prima della riconsegna dell'impianto all'amministrazione comunale;

Manutenzione ed utilizzo degli impianti idro – termo – sanitari.

- p) Manutenzione e sostituzione eventuale delle rubinetterie e dei doccioni, mantenendo i riduttori di portata per il risparmio sui consumi;
- q) La manutenzione e conduzione degli impianti termici deve essere affidata ad una ditta che assume il ruolo di terzo responsabile degli impianti;
- r) Manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti di autoclavi, sistema di irrigazione e relative centraline, impianto idrico compresa sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, tubazioni a vista per acqua calda, fredda e del sistema di riscaldamento;

Interventi manutentivi relativi ad altri impianti o dotazioni tecniche:

- s) Manutenzione e/o revisione di idranti, irrigatori o prese d'acqua, riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche;
- t) Ripristino degli apparecchi di illuminazione interni ed esterni, e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, riflettori e simili;
- u) Manutenzione dell'impianto di messa a terra dell'impianto elettrico, comunicazione biennale dell'impianto all'ente di controllo e vigilanza;
- z) Manutenzione e revisione della dotazione antincendio di estintori e quant'altro previsto per l'impianto.

2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

- a) Controllo periodico efficienza scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
 - b) Controllo periodico degli apparecchi illuminanti esterni;
 - c) Controllo periodico, ove esistente, dell'impianto di ricambio aria e ventilazione con obbligo di attivazione dello stesso durante l'utilizzo degli spogliatoi.
 - d) Controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti e apparati idrosanitari in genere;
 - e) Pulizia semestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
 - f) Controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
 - g) Controllo semestrale di tutti gli automatismi elettrici, degli interruttori magnetotermici e differenziali, della resistenza di terra, dei collegamenti di terra circa la loro continuità, il tutto secondo i disposti della norma di riferimento;
 - h) Revisione periodica delle cerniere di tutte le porte interne;
 - i) Manutenzione e verifica periodica della funzionalità dell'apparecchio defibrillatore messo a disposizione per l'impianto sportivo dal Concessionario, garantire l'uso adeguato e con personale formato dello stesso, garantire costantemente la dotazione di legge delle cassette di pronto soccorso. La suddetta attrezzatura sanitaria dovrà essere accessibile ed appositamente segnalata.
- E' obbligo del Concessionario eseguire la manutenzione ed i controlli periodici sugli impianti elettrici, di terra e idrico come da norme sulla sicurezza impianti vigenti.
- Dovrà essere presentata a tale scopo, a cura del gestore, un registro annuale sulle verifiche periodiche degli impianti effettuate.

B) (solo per il campo sportivo San Giacomo) INTERVENTI MANUTENTIVI RELATIVI AI TAPPETI DEI CAMPI.

Il Concessionario provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione secondo i criteri stabiliti dal presente Piano di Conduzione Tecnica, dalla Convenzione. Sono a suo carico tutte le opere e le spese di manutenzione descritte, in modo tale da assicurare la conservazione dei manti dei campi da gioco.

Di seguito vengono indicati i principali adempimenti; il Concessionario dovrà comunque intervenire per garantire la conservazione e funzionalità dei campi, anche con interventi aggiuntivi rispetto a quelli indicati.

Manto in erba naturale. Manutenzione iniziale e periodica:

- il taglio dell'erba. L'altezza di taglio è compresa tra 25 e 35 mm, mentre la frequenza è legata al periodo vegetativo, nel periodo invernale tale frequenza è ridotta;
- la fertilizzazione. Gli interventi devono essere garantiti per mantenere il manto folto, florido e sempre verde nel corso dell'anno;
- i trattamenti. Normalmente hanno una bassa frequenza, variabile in caso di comparsa di malattie;
- la sfeltratura e carotatura. L'asportazione del feltro è prevista almeno una volta all'anno con variazioni della frequenza all'occorrenza. La carotatura per eliminare l'eccessiva compattezza del terreno, altresì, è effettuata all'occorrenza in relazione allo stato del suolo e alla capacità drenante;
- la trasemina a fine campionato. E' raccomandabile effettuare l'intervento al più tardi, entro il mese di aprile, al fine di evitare l'uso di diserbanti antigerminello che compromettono, irreparabilmente, l'esito di una buona semina. Nel caso in cui siano necessari eventuali diserbi in tarda primavera, potrà essere prevista la rinzollatura, almeno delle zone antistanti le porte;
- la risemina. E' raccomandabile utilizzare le stesse varietà del miscuglio usato all'impianto, o simili (es. tipo *Lolium perenne*). Anche nel caso di risemina parziale, si dovrà creare un blend le cui componenti abbiano caratteristiche simili di intensità di colorazione, velocità di germinazione e di insediamento, in modo tale che non si crei una competizione disequilibrata tra le stesse;
- l'irrigazione. Nella fase successiva alla semina è costante, poiché un disseccamento può risultare fatale per il seme in fase di germinazione. Il terreno, pertanto, è mantenuto costantemente umido, effettuando irrigazioni leggere ma frequenti. In caso di temperature particolarmente elevate, l'irrigazione è effettuata anche più volte al giorno, avendo la cortezza di effettuare l'ultima irrigazione a fine pomeriggio ed evitare attacchi funginei alle foglie. Nel periodo estivo la frequenza è di 1-2 interventi a settimana.
- la pulizia. Consiste nell'asportazione costante dei corpi estranei (carta, mozziconi, foglie ecc.).

C) (solo per il campo sportivo San Giacomo) SERVIZI VARI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

a) Mantenimento del verde. Il Concessionario è tenuto ad eseguire nelle aree a verde di competenza, i seguenti interventi di manutenzione nel corso di un anno solare, ad iniziare dal primo anno di concessione:

- potatura e regolarizzazione delle siepi e dei cespugli arbustivi (minimo 2 int.);
- sfalcio del prato (minimo 4 int. – massimo 8 int.);
- eliminazione del secco degli alberi ad alto fusto (minimo 1 int.);
- pulizia del sottobosco (minimo 3 int.);
- pulizia delle infestanti lungo i percorsi pedonali (minimo 3 int.);
- potatura rami pericolanti (all'occorrenza).

b) Servizio di sgombero neve. Il Concessionario è tenuto ad eseguire lo sgombero della neve nell'area sportiva: la spalatura nei percorsi interni e nelle aree esterne di pertinenza, nonché lo spargimento di prodotti antigelo, segatura, sale sui percorsi pedonali.

c) Il Concessionario è tenuto ad eseguire ogni altro intervento assimilabile, ove essenziale a garantire la funzionalità e la fruibilità dell'area sportiva da parte degli utenti e degli spettatori (quali diserbo dei viali pedonali, potatura degli alberi e loro annaffiatura).

D) SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario è tenuto a:

- a) Individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto e dei locali;
- b) Custodia e sorveglianza in ogni tempo dell'immobile affidato e di quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature;
- c) Apertura dell'impianto;
- d) Servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;

- e) Controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante i periodi di apertura e utilizzo dell'impianto;
- f) Controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;
- g) Controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività, affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
- h) Vigilanza sul rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento di servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;
- i) Controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto;
- j) Spegnimento di tutte le luci dei locali e dell'impianto diverse da quelle destinate alla vigilanza notturna;
- k) Chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
- l) Custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto.

E) SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il servizio di pulizia riguarda l'intera area sportiva affidata in concessione, come descritta nella convenzione, e dunque tutti i locali, gli impianti, le aree e relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature.

L'attività di pulizia e sanificazione deve essere svolta in modo tale da garantire il mantenimento dell'area sportiva nelle condizioni igienico-sanitarie idonee all'attività svolta; essa comprende lo svolgimento dei seguenti interventi:

1. Tutti i giorni nei quali viene utilizzato l'impianto:

- a) Pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti, dei pavimenti dei locali a uso spogliatoio;
- b) Pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature poste negli spogliatoi;
- c) Lavatura e disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici;

Il Concessionario si impegna a mettere a disposizione dell'utenza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Alla necessità:

- a) Lavaggio e pulitura dei vetri delle finestre;
- b) Lavaggio e pulitura delle porte interne;
- c) Spolveratura apparecchi illuminanti;
- d) Pulizia delle aree, verdi e non, e dei campi da gioco, compresi i campi da gioco e gli accessi all'impianto.

Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità del Concessionario a perfetta regola d'arte, senza intralciare le attività che vengono praticate nell'impianto.

A carico del Concessionario sono i prodotti per l'igiene (sapone, liquidi, carta, accessori, disinfettanti per servizi ecc.) che dovranno essere installati negli ambienti destinati ai servizi igienici, docce ecc. e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario dovrà provvedere altresì all'acquisto delle attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l'espletamento di servizi in questione.

RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI

La raccolta e il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme igieniche negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, rinviando al vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché al regolamento per l'applicazione della tariffa.

Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti. All'interno dell'impianto il Concessionario si impegna a incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti tramite l'installazione di contenitori dedicati.

Gli oneri relativi alla tariffa sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a far rispettare le regole della raccolta differenziata nell'impianto in concessione e a recepire eventuali nuove regole di differenziazione e/o di esposizione dei bidoni che il Comune di Albignasego adotterà nel corso degli anni.

F) NORME PARTICOLARI

Manutenzione degli edifici, spogliatoi, magazzini, alloggiamento impianti. Il Concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione degli edifici tutti adibiti a spogliatoi, magazzino prefabbricato, ristoro e tettoia, degli accessori quali la tettoia ed il magazzino e gli alloggiamenti degli impianti tecnologici.

La manutenzione iniziale dovrà essere completata entro il secondo mese dalla consegna. Nella manutenzione iniziale deve essere prevista una dipintura iniziale, la pulizia di fondo dei locali e la sanificazione di tutti i sanitari, la sostituzione delle lampade esauste, la verifica degli appendiabiti e la sostituzione di quelli mancanti e/o deteriorati, e quant'altro necessario per un corretto utilizzo degli ambienti.

Approvvigionamento di beni e servizi

Il Concessionario della gestione dovrà garantire, per tutta la durata della convenzione, il tempestivo approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al corretto e regolare svolgimento di tutte le attività inerenti la gestione dell'impianto sportivo (custodia, guardiania, sicurezza, pulizia, controllo impianti tecnologici, ecc.).

Formazione del personale.

Il Concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale operante ai vari livelli per garantire elevati standard qualitativi per la manutenzione e conservazione dell'impianto sportivo. Per questo il Piano formativo dovrà essere integrato, con l'analisi dei fabbisogni e del dato di gradimento degli utenti, costruendo un percorso di implementazione delle competenze, operando nel costante rispetto dell'autonomia, della qualità e dell'economicità di azione. Partendo dall'evidenza che chi opera a vario livello e titolo nell'impianto necessita sempre più di operare ad alti standard qualitativi e di conoscenza, per formare figure professionali coinvolte, puntando a sviluppare il personale background esperienziale attraverso azioni mirate e specializzanti.

Comunicazioni

Il Concessionario ha l'obbligo:

- di adottare tutti i provvedimenti necessari (compresa la sospensione dell'attività) nel caso si verificasse un potenziale rischio per la salute dei fruitori dell'impianto con obbligo di contestuale ed immediata comunicazione ai competenti organi di controllo e al concedente;
- di comunicare, entro il 1 luglio di ogni anno e per tutto il periodo di durata della convenzione, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, sia riparativa che programmata, effettuati dal Concessionario medesimo nel corso dell'anno precedente, oppure giustificare la mancata effettuazione di interventi;
- di non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all'impianto sportivo in oggetto senza specifica preventiva comunicazione e autorizzazione scritta del concedente;
- di comunicare al concedente, entro il 1 luglio di ogni anno, l'elenco dei beni strumentali eventualmente acquistati o integrati nel corso dell'anno precedente rispetto alla dotazione strumentale inventariata al momento della consegna dell'impianto sportivo.

G) AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Nell'ipotesi di modifiche strutturali e/o rotazionali, di ampliamenti e/o aggiunte, nuove installazioni all'impianto nonché di sostituzione o installazione di nuovi o diversi impianti tecnologici, il presente piano verrà aggiornato dal Comune.

Il piano così aggiornato verrà consegnato al Concessionario, che sarà tenuto alla sua piena osservanza.

Il Comune si riserva di prescrivere, in ogni caso e con l'indicazione dei termini di esecuzione, l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari e per i quali il Gestore risultasse inadempiente.

MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero impianto sportivo sono a carico del Gestore, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato.

Gli interventi più significativi di ordinaria manutenzione a carico del Gestore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito descritti:

- c) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- d) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- e) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree ad esclusione di quelli zincati;
- f) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde (*solo per la palestra per la ginnastica artistica*: la manutenzione del verde e delle aree esterne compete al concessionario del Palazzetto Polivalente "F.Cocco");
- g) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.....;
- h) (*solo per il campo sportivo San Giacomo*) manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico del Comune;
- i) espurghi e pulizia periodica dei pozzetti;
- j) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- k) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- l) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- m) manutenzione degli impianti di condizionamento;
- n) manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- o) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- p) verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
- q) nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91 e s.m.i., dal D.P.R. 412/93 e s.m.i., dalla Legge 46/90 e s.m.i. e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 74/2013;
- r) pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.